



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 11 luglio 2023  
(OR. en)**

**11749/23**

**COH 55  
DELECT 96**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 4524 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 7.7.2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 4524 final.

All: C(2023) 4524 final



Bruxelles, 7.7.2023  
C(2023) 4524 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 7.7.2023**

**che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

La semplificazione è una delle priorità dell'agenda della Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Semplificare significa rendere l'attuazione dei fondi di cui al regolamento recante disposizioni comuni più semplice, più sicura e più orientata verso output e risultati.

L'articolo 94, paragrafo 1, e l'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060<sup>1</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (il regolamento recante disposizioni comuni, "CPR") consentono alla Commissione di rimborsare il contributo dell'Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, nonché finanziamenti non collegati ai costi, definiti dalla decisione della Commissione che approva il programma, da una delle sue modifiche, o da un atto delegato. Tali opzioni estendono la semplificazione della gestione finanziaria dei fondi al rapporto tra la Commissione e gli Stati membri. Presentano altresì i vantaggi aggiuntivi indicati di seguito rispetto alle opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere dalla b) alla f), del CPR.

- Gli audit e le verifiche di gestione della Commissione e degli Stati membri, per i quali le spese sono rimborsate esclusivamente in base agli articoli 94 e 95 del CPR, mirano unicamente a verificare che le condizioni per il rimborso da parte della Commissione stabilite nell'atto delegato siano state soddisfatte.
- In conformità dell'articolo 94, paragrafo 3, e dell'articolo 95, paragrafo 3, del CPR, le prassi di contabilità utilizzate dagli Stati membri per rimborsare i beneficiari e gli importi risultanti non saranno soggetti ad audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione.

L'utilizzo di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari in conformità dell'articolo 94 del CPR e l'utilizzo di importi a livello di Unione relativi ai finanziamenti non collegati ai costi in conformità dell'articolo 95 dello stesso regolamento garantiscono pertanto la certezza del diritto agli Stati membri e ai beneficiari. Inoltre riducono l'onere amministrativo della gestione delle operazioni.

A tal fine, l'articolo 94, paragrafo 4, del CPR conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che definiscano a livello di Unione costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento.

Analogamente l'articolo 95, paragrafo 4, del CPR conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che definiscano gli importi a livello di Unione relativi ai finanziamenti non collegati ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.

Il presente regolamento delegato stabilisce i costi unitari e i regimi di finanziamento non collegati ai costi per tutti gli Stati membri nell'allegato per le operazioni nell'ambito del FSE+ nei settori indicati di seguito:

---

<sup>1</sup> GU L 231 del 30.6.2021, pag.159.

- operazioni nel settore dell'istruzione formale (dall'educazione della prima infanzia al livello di istruzione terziaria, compresa l'istruzione professionale formale);
- operazioni riguardanti la formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive;
- operazioni riguardanti la formazione di persone occupate;
- operazioni riguardanti la prestazione di servizi di consulenza connessi all'occupazione a persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive;
- operazioni riguardanti i servizi di assistenza domiciliare e i servizi di assistenza diurna sul territorio; e
- operazioni di sostegno ai servizi rivolti alle vittime di violenza domestica e alle persone senza fissa dimora.

Il presente regolamento indica inoltre i valori a livello di Unione delle stesse tipologie di operazioni per affrontare le esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi, compresi i rifugiati e le persone in fuga dall'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina.

I costi unitari e i regimi di finanziamento non collegati ai costi stabiliti nel presente atto delegato possono applicarsi altresì alle operazioni sostenute dal JTF, ove tale fondo fornisca sostegno a questi tipi di operazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere dalla k) alla m), del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta<sup>2</sup>, e alle operazioni sostenute dal FESR, ove tale fondo fornisca sostegno sulla base delle regole di ammissibilità del FSE+ in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

Il rimborso in base agli importi stabiliti nel presente regolamento lascia impregiudicata l'esigenza di rispettare il diritto applicabile dell'UE e la normativa nazionale che ne stabilisce l'attuazione, comprese le norme in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Conformemente al paragrafo 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sugli atti delegati, in rapporto al presente atto delegato sono state svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza, anche a livello di esperti.

La preparazione del presente atto delegato è stata basata in larga misura sui costi unitari per gli stessi tipi di operazioni stabiliti per tutti gli Stati membri per il periodo di programmazione 2014-2020, come definiti nell'ultima modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195<sup>3</sup>, e sullo studio "Opzioni semplificate in materia di costi e finanziamenti non collegati ai costi nel settore dell'inclusione sociale e dei giovani". La definizione dei costi unitari e dei loro importi stabiliti nel presente atto delegato è basata su metodi che tengono conto dei dati sui costi storici forniti dagli Stati membri e ottenuti mediante estrapolazione, nonché dei dati elaborati da Eurostat. Gli importi tengono conto delle diverse necessità e delle caratteristiche peculiari delle varie regioni e operazioni. Gli importi fissati per il rimborso sulla base dei

<sup>2</sup> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione, del 10 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (GU L 148 del 30.4.2021, pag. 1).

finanziamenti non collegati ai costi sono stati stabiliti sulla base di altre informazioni oggettive.

Tutte le parti dell'atto delegato sono state sottoposte alla consultazione di esperti degli Stati membri. Una prima versione dell'atto delegato è stata presentata agli esperti di tutti gli Stati membri e con essi discussa il 26 aprile 2023. Il Parlamento europeo è stato informato delle consultazioni.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Ai fini del rimborso da parte della Commissione delle spese sostenute dagli Stati membri in base a costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi definiti dalla Commissione, l'articolo 94 e l'articolo 95 del regolamento (UE) 2021/1060 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alla definizione a livello di Unione delle tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, finanziamenti non collegati ai costi, dei rispettivi importi e dei metodi per il loro adeguamento, nonché delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.7.2023

**che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 94, paragrafo 4, e l'articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e del Fondo per una transizione giusta (JTF) e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno definire alcuni costi unitari e stabilire gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi disponibili per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 tali costi unitari e importi dei finanziamenti non collegati ai costi possono essere utilizzati anche per operazioni ammissibili nell'ambito del FSE+ e sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
- (2) I costi unitari per il rimborso agli Stati membri sono stati stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici o statistici, come indicato all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Nella definizione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi, la Commissione si è attenuta ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare al principio relativo all'adeguatezza delle risorse impiegate agli investimenti intrapresi.
- (4) Tenuto conto degli sforzi supplementari richiesti per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi, inclusi i rifugiati e le persone in fuga dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno stabilire costi unitari specifici per le tipologie di operazioni pertinenti.
- (5) Semplificare l'attuazione di operazioni nei settori dell'istruzione formale, della formazione dei dipendenti, della formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive, nonché nel settore dei servizi di consulenza connessi all'occupazione contribuirà inoltre alla positiva attuazione dell'Anno europeo delle competenze.

---

<sup>4</sup> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

- (6) Riaffermando gli impegni assunti nel quadro del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali<sup>5</sup> con il nuovo obiettivo principale dell'Unione per il 2030 in materia di povertà e inclusione sociale, è opportuno agevolare l'attuazione di operazioni che contribuiscano a ridurre il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale e creare incentivi a tal fine. È pertanto opportuno definire opzioni di costo semplificate e regimi di finanziamento non collegati ai costi per le operazioni che offrono servizi di assistenza domiciliare e sul territorio nonché per le operazioni che forniscono servizi residenziali e non residenziali alle vittime di violenza domestica e alle persone senza fissa dimora a breve o lungo termine.
- (7) Sussistono notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi relativi alle tipologie di operazioni in questione. In linea con il principio della sana gestione finanziaria, gli importi stabiliti dalla Commissione dovrebbero riflettere le specificità di ogni Stato membro.
- (8) Al fine di garantire che i costi unitari rimangano un indicatore appropriato dei costi effettivamente sostenuti e che gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi restino adeguati agli investimenti effettuati per tutto il periodo di programmazione, è stato previsto un opportuno metodo di adeguamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Oggetto e ambito di applicazione*

Le condizioni per il rimborso del contributo dell'Unione alle operazioni del FSE+ e del JTF sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi, comprese le tipologie di operazioni coperte e i risultati da conseguire o le condizioni da soddisfare, l'importo di tale rimborso e il metodo di adeguamento di tale importo sono stabiliti nell'allegato.

*Articolo 2*  
*Spese ammissibili*

Gli importi calcolati sulla base del presente regolamento sono considerati spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/1060.

*Articolo 3*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>5</sup> [Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali \(europa.eu\)](https://europa.eu).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.7.2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*